



Venezia, 2016

Oggetto: Procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – per l’acquisizione del servizio di organizzazione di 12 eventi denominati “Opportunity Day”, aventi l’obiettivo di informare, diffondere e promuovere le opportunità finanziate dalla Regione del Veneto. CIG 70498231FB.

SCHEMA DI CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE

Con il presente scambio di lettere s’intende perfezionare il contratto d’appalto relativo al servizio in oggetto, giusta determina a contrarre Deliberazione n. 573/2017 della Giunta Regionale del Veneto, i cui atti di gara sono stati approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. in data

Il servizio è stato aggiudicato a Codesta/Impresa/RTI _____ con sede in _____, Via _____, che ha offerto, sull’importo a base d’asta di €150.000,00 il ribasso pari al _____ e quindi la somma netta di € _____,00 come più precisamente si evince dal decreto di aggiudicazione n. _____ del _____, che si allega alla presente nota.

Si affida pertanto all’impresa _____, con sede in _____ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell’art. 48 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, fra la succitata impresa e _____, con sede in _____) _ nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – il servizio di “organizzazione di 12 eventi denominati “Opportunity Day”, aventi l’obiettivo di informare, diffondere e promuovere le opportunità finanziate dalla Regione del Veneto”, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta economica in data ____ che si allega alla presente nota.

Gli eventi avranno cadenza tendenzialmente mensile. Il servizio dovrà in ogni caso concludersi entro ottobre 2018.

Il presente contratto deve intendersi stipulato a corpo e la Regione del Veneto remunererà l’Impresa per l’importo contrattuale di Euro _____, (_____ virgola _____) più IVA al 22%, pari a Euro _____ (_____ virgola _____), per un onere complessivo di Euro _____ (_____ virgola _____).

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito di presentazione, da parte dell’aggiudicatario, dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e della relativa richiesta di pagamento con cadenza trimestrale. Ciascun SAL descriverà le attività realizzate e i materiali prodotti nel periodo di riferimento.

La verifica di conformità da parte della Stazione appaltante sull’attività svolta sarà effettuata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la liquidazione degli importi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità (per il caso di RTI le fatture dovranno essere emesse distintamente da ciascuna impresa del raggruppamento).

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214; Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55; Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) la Stazione appaltante non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio WVXFGB.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art.56, comma 7, D. Lgs. 118/2011);

- il riferimento al cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo – Asse I – POR FSE 2014/2020;

- il Codice Identificativo della Gara 70498231FB.

- il Codice Unico di Progetto H79G17000030006.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5 del Codice Appalti, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Formazione e Istruzione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) - Codice Fiscale 80007580279.

È prevista la presentazione di 4 SAL, ciascuno dei quali corrispondente al 20% dell'importo contrattuale.

Il residuo 20% sarà erogato a seguito della presentazione della richiesta di saldo, alla quale dovrà essere allegata una relazione finale che, oltre a descrivere le attività realizzate e i materiali prodotti successivamente al quarto SAL, dovrà illustrare i principali risultati raggiunti, sia in termini qualitativi che quantitativi, relativamente a ciascuna attività in termini di indicatori di risultato e di realizzazione. Dovranno, quindi, essere riportate informazioni di dettaglio su numero e tipologia di destinatari raggiunti, tempistiche di realizzazione, numero e tipologia attività/interventi realizzati, ecc. con l'indicazione dell'attività di riferimento.

Solo a seguito della verifica positiva di conformità su tale relazione finale – ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione – sarà erogato il saldo, secondo le medesime modalità previste per i precedenti SAL.

L'importo di aggiudicazione verrà ridotto in ragione delle eventuali inadempienze riscontrate, secondo le penalità previste dal Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

Risoluzione anticipata del contratto: fermo restando quanto stabilito dall'art. 108 del Codice Appalti, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa dovuti, nei seguenti casi:

a) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

b) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo ai fini dello svolgimento delle attività ivi previste;

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escuse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) qualora vengano comminate n. 3 penali oppure penali per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;

g) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' facoltà della Stazione appaltante recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del Codice, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti: tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte della Stazione appaltante, di apposita comunicazione.

La Stazione appaltante ha altresì il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto

contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

È fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso.

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione, Dott. Massimo Marzano Bernardi.

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;

- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti).

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca _____, sul conto corrente Codice IBAN _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e ss. Del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico

dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente scambio di lettere, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.